

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 17/TFN – SEZIONE TESSERAMENTI (2017/2018)

#### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 16/TFN-ST – RIUNIONE DEL 19.3.2018

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 19 marzo 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Filippo Crocé, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Francesca Paola Rinaldi **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

#### 1) RECLAMO N°. 36 – CATALANO GIOVANNI 25.03.1997 – MATR. FIGC 4776819 – ASD EURO GIRIFALCO (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO RESIDENZA EX ART. III NOIF);

Con reclamo proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, il Sig. Catalano Giovanni ha chiesto lo svincolo ex art. III NOIF dalla ASD Girifalco.

Esaminati gli atti il Tribunale rileva che non vi è la prova che il reclamo sia stato inoltrato alla Società contro interessata.

Infatti, il ricorrente allega la trasmissione della domanda a un indirizzo email non presente agli atti ufficiali della F.I.G.C. e pertanto non utilizzabile ai fini delle comunicazioni ufficiali. Per tale motivo il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiara inammissibile il reclamo presentato dal calciatore Catalano Giovanni 25.03.1997 – Matr. FIGC 4776819.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

#### 2) RECLAMO N°. 42 – BLANCO MARTIN – 02.06.1991 – MATR. FIGC 1019074 – ASD PATERNÒ CALCIO (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD PATERNÒ CALCIO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA);

Con reclamo del 21 Febbraio 2018, proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, e il Sig. Martin Blanco, nato a Lincoln - Buenos Aires, Argentina, il 2 giugno 1991, ha chiesto che venga annullato il tesseramento con la ASD Paternò Calcio, con sede in Paternò CT, per apocrifia della firma.

Il reclamante afferma di non aver mai sottoscritto la scheda di tesseramento con la ASD Paternò Calcio e che in realtà ha svolto con la suddetta Società Sportiva, un'unica seduta di allenamento immediatamente successiva al suo arrivo in Sicilia, avvenuto in data 31 gennaio 2018. In data 3 febbraio 2018, si è recato in località San Miniato (PI) al fine di sottoscrivere il tesseramento con la Società calcistica AC Tuttocuoio, militante nel campionato di calcio di serie D. Successivamente, all'atto di trasmissione del modulo di tesseramento alla FIGC territoriale, da parte della AC Tuttocuoio di San Miniato PI, è venuto a conoscenza dell'esistenza di un tesseramento con la Società sportiva Paternò Calcio con sede a Paternò CT.

Si costituiva, con proprie controdeduzioni, la ASD Paternò Calcio che contestava quanto ex adverso dedotto e affermato dal calciatore reclamante. Il TNF fissava per l'audizione delle parti e per i provvedimenti conseguenti, l'udienza del 19 marzo 2018. All'udienza precitata, è presente il calciatore Martin Blanco, assistito dal proprio difensore che, preliminarmente eccepisce la tardività delle controdeduzioni della Società Paternò Calcio, invocando l'inammissibilità delle predette. Nel merito si riporta al proprio ricorso insistendo per la richiesta di nullità del tesseramento illecitamente prodotto dalla ASD Paternò Calcio, per apocriefa della firma. Assente la ASD Paternò Calcio.

Esaminati gli atti, il TFN, ritiene preliminarmente fondata l'eccezione di inammissibilità delle controdeduzioni al reclamo, per deposito delle stesse oltre il termine di legge, rilevando peraltro, *ictu oculi*, la difformità della firma apposta sul modulo di tesseramento della Paternò Calcio con i documenti forniti in comparazione dal reclamante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il reclamo presentato dal calciatore Blanco Martin – 02.06.1991 – Matr. FIGC 1019074 e, per l'effetto, dichiara il medesimo calciatore svincolato dalla Società ASD Paternò Calcio dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 21 CGS dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**3) RECLAMO N°. 43 – RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE C/O CR LIGURIA – LND (POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL – 13.09.1999 – MATR. FIGC 1017459 – EJALONIBU ABIOLA BANKOLE – 15.11.1999 – MATR. FIGC 1017835 – OLONISAKIN TAIWO HAMID – 25.5.1999 – MATR. FIGC 1017467);**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Liguria LND nel trasmettere gli atti relativi ai calciatori Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Ejalonibu Abiola Bankole e Olonisakin Taiwo Hamid, chiede al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti di pronunciarsi in merito alla validità di tesseramento assunto dagli stessi a favore della ASD Valdivara 5 Terre, per la stagione sportiva in corso.

La richiesta segue il reclamo presentato dalla USD Rivarolese 1919 avverso la regolarità della gara del Campionato Eccellenza Ligure del 3/12/17, disputata contro la ASD Valdivara 5 Terre, laddove la reclamante ha dedotto dell'impiego dei tre ragazzi extracomunitari in posizione irregolare, per aver eluso la normativa di cui all'art. 40 quater comma 3 NOIF, in quanto tesserati

per Federazione estera; in subordine anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 quater comma 1 NOIF, essendo stati impiegati in numero superiore a quello consentito.

A sostegno di tale considerazione la Società reclamante deposita il Regolamento e l'elenco della partecipazione alla Viareggio Cup "Coppa Carnevale" della Società Abuja Football College della Federazione Nigeriana, ove risulta l'iscrizione dei tre ragazzi ed il relativo impiego; in oltre i calciatori Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Ejalonibu Abiola Bankole e Olonisakin Taiwo avevano partecipato anche nell'edizione 2016/2017 dello stesso torneo, tesserati per la medesima Società estera.

La Società organizzatrice del torneo non ha mai evidenziato irregolarità in merito alla posizione e/o tesseramento presso la Federazione di appartenenza.

Alla richiesta di giudizio risultano allegate le precedenti iniziative delle Società innanzi agli Organi di Giustizia temporalmente aditi, laddove la ASD Valdivara 5 Terre ritiene ineccepibile ed incontestabile l'impiego dei tre calciatori nigeriani, a decorrere dal 13/11/17 e 27/11/17 per il solo calciatore Ejalonibu Abiola Bankole.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel considerare quanto rappresentato dalla CSA Territoriale e verificata la documentazione allegata, anche quella di provenienza dalle rispettive Società sportive, nel ritenerla conforme per la provenienza e valida per gli aspetti contenutistici, rileva come i calciatori Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Ejalonibu Abiola Bankole e Olonisakin Taiwo Hamid effettivamente risultano tesserati per Federazione estera; peraltro tale tesseramento risulta pacifico in considerazione della comprovata partecipazione degli stessi a precedenti edizioni del Viareggio Cup "Coppa Carnevale" nelle file della Società Abuja Football College, affiliata alla Federazione Calcio Nigeriana, pertanto, non avrebbero potuto beneficiare del tesseramento a favore della ASD Valdivara 5 Terre per la stagione sportiva in corso, ex art. 40 quater comma 3 NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, pronunciando sulla richiesta di giudizio della Corte Sportiva D'Appello territoriale c/o CR Liguria -LND, dichiara nullo il tesseramento dei calciatori Iroanya Chukwuemeka Emmanuel - 13.09.1999 - Matr. FIGC 1017459 - Ejalonibu Abiola Bankole - 15.11.1999 - Matr. FIGC 1017835 - Olonisakin Taiwo Hamid - 25.5.1999 - Matr. FIGC 1017467 a favore della Società ASD Valdivara 5 Terre.

**4) RECLAMO N°. 44 - RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE C/O CR LAZIO (POSIZIONE DI TESSERAMENTO CALCIATORE PASTORE ALESSANDRO - 22.06.2002 - MATR. FIGC 5895623 - SOCIETÀ SS RACING CLUB FONDI SRL - POLISPORTIVA CARSO);**

La Società ASD Polisportiva Carso proponeva reclamo innanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, che, con comunicato n. 129 del 18.1.2018, le aveva inflitto la sanzione della perdita della gara del 3.12.2017 e l'ammenda di € 100, per l'irregolarità della posizione del calciatore Pastore Alessandro.

A fondamento del proprio reclamo, la ricorrente sosteneva che:

- il calciatore Alessandro Pastore, in data 28.8.2017, avrebbe sottoscritto la lista di tesseramento con la Società SS Racing Club Fondi, tuttavia, la procedura di tesseramento

sarebbe stata perfezionata solo in data 6.11.2017 allorquando l'atto di tesseramento sarebbe stato depositato;

- nelle more, il calciatore avrebbe sottoscritto un nuovo tesseramento con la Società reclamante;

- all'atto di tale tesseramento, la posizione del calciatore, dai terminali, sarebbe risultata libera e, dunque, la procedura di tesseramento si sarebbe perfezionata senza alcun problema.

Con delibera del 23 febbraio 2018, la Corte Sportiva di Appello accoglieva il reclamo proposto dalla Polisportiva Carso, annullando la decisione del Giudice Sportivo e mandava al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, per i provvedimenti di competenza, in relazione all'annullamento del tesseramento del calciatore Pastore Alessandro a favore della Società SS Racing Club Fondi Srl e la conseguente convalida del tesseramento a favore della Società ASD Polisportiva Carso.

Dai documenti depositati in atti emerge:

- che in data 28.8.2017 il calciatore Alessandro Pastore ha sottoscritto l'atto di tesseramento con la SS Racing Club Fondi;

- che la procedura di tesseramento con la SS Racing Club Fondi si è conclusa solo in data 6 novembre 2017, allorquando è stato depositato il certificato di stato di famiglia e di residenza rilasciato in data 2 novembre 2017;

- che nelle more si è perfezionata la procedura di tesseramento del calciatore in favore della ASD Polisportiva Carso.

Alla stregua di tali dati, deve, dunque, concludersi per la validità del tesseramento del calciatore Alessandro Pastore in favore della ASD Polisportiva Carso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

pronunciando sulla richiesta di giudizio della Corte Sportiva D'Appello territoriale c/o CR Lazio - LND, dichiara valido ed efficace il tesseramento del calciatore Pastore Alessandro - 22.06.2002 - Matr. FIGC 5895623 a favore della Società ASD Polisportiva Carso.

**5) RECLAMO N°. 45 – RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE C/O CR LAZIO (POSIZIONE DI TESSERAMENTO CALCIATORE PAVLYK VASYL – 17.02.1990 – MATR. FIGC 5905179 – SOCIETÀ ASD ALBERONE CALCIO – ASD FC REAL VELLETRI);**

Con provvedimento assunto nella riunione del 01.03.2018 la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Lazio, nel decidere il reclamo proposto dalla ASD Alberone Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il C.R. Lazio pubblicato su C.U. n. 275 del 08.02.2018, trasmetteva gli atti del procedimento a questo Tribunale “per l'accertamento della regolarità del tesseramento e della eventuale sua decorrenza, qualora regolare, del calciatore Pavlyk Vasył”.

Da quanto emerso dagli atti del giudizio dinanzi alla detta Corte Sportiva di Appello Territoriale, anche in base a quanto riferito dall'Ufficio Tesseramento, risulta accertato che: a) la richiesta di tesseramento del 08.12.2017 risultava priva dei documenti richiesti per il perfezionamento del tesseramento stesso (non risultavano inseriti il premezzo di soggiorno e il certificato di residenza); b) in data 21.12.2017 l'Ufficio, al fine di completare la pratica, ha richiesto l'invio dei documenti mancanti; c) il certificato di residenza risulta trasmesso il 18.01.2018 e il permesso di soggiorno il 20.01.2018.

Esaminati gli atti, il Tribunale, alla luce di quanto disposto dall'art. 40 quater N.O.I.F, ritiene che il tesseramento del calciatore Pavlyk Vasyl deve considerarsi tardivo e, pertanto, nullo, atteso che non è dubbio il fatto che il deposito dei documenti necessari al perfezionamento del tesseramento del detto atleta è avvenuto solo successivamente alla scadenza del 31.12.2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, pronunciando sulla richiesta di giudizio della Corte Sportiva D'Appello territoriale c/o CR Lazio - LND, dichiara nullo il tesseramento del calciatore Pavlyk Vasyl – 17.02.1990 - Matr. FIGC 5905179 a favore della Società ASD Alberone Calcio.

**6) RECLAMO N° 46 – SSD ARL FC SPINEA 1966 – RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA RIPRISTINO SVINCOLO PER ERRATO TESSERAMENTO CALCIATORE BUSATTO LEONARDO – 22.03.1988 – MATR. FIGC 3965197.**

Con reclamo proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, la F.C. Spinea SSD A R.L. hanno chiesto che il giocatore Busatto Leonardo venga dichiarato svincolato dalla Società istante. Il calciatore Busatto Leonardo ha aderito alla domanda con autonoma comunicazione.

A fondamento della domanda la Società ha dedotto l'esistenza di un errore avvenuto al momento della presentazione del modulo di tesseramento a causa del quale sarebbe stato depositato il tesseramento del Busatto in luogo di quello di un altro atleta.

Esaminati gli atti il Tribunale ritiene l'istanza meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il reclamo presentato dalla Società SSD ARL FC Spinea 1966 e, per l'effetto, dichiara il calciatore Busatto Leonardo 22.03.1988 – Matr. FIGC 3965197 svincolato dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Nulla per la tassa reclamo.

**7) RECLAMO N° 39 – GASPARINI LUCA – 11.09.1999 – MATR. FIGC 6972295 - UCD SOLESINESE (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVICOLO EX ART. 109 NOIF);**

Con reclamo del 1 Febbraio 2018, proposto a Questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, il Sig. Gasparini Luca nato a Este (PD) l'11 09 1999, ha chiesto lo svincolo dalla UCD Solinese, con sede in Solesino PD, per inattività, ex art. 109 NOIF, per non aver ancora preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva in corso.

Il reclamante afferma di aver subito nel corso della gara del 23 09 2017, dopo uno scontro con il portiere avversario un grave infortunio di gioco che gli ha causato la frattura delle ossa nasali e che lo ha costretto a non poter svolgere attività agonistica e non agonistica fino al 31 ottobre 2017 come da certificato medico rilasciato dalla Dott.ssa Lo Turco Alice, presumibilmente in data 9 10 2017. Il certificato medico precitato (all. 5) è in effetti sprovvisto di data.

Deduce, quindi il reclamante che, avrebbe potuto riprendere l'attività agonistica già dal 1 novembre 2017, avendo peraltro partecipato a due allenamenti nel precitato mese di novembre.

La UCD Solesinese con propria memoria difensiva del 14 febbraio 2018, ha, di contro, dichiarato che il giocatore Gasparini Luca non ha mai trasmesso alla Società Sportiva il certificato di guarigione, che il giocatore ha partecipato alle prime tre gare della stagione sportiva 2017/2018 e che intende impiegare il giocatore Gasparini, in almeno un'altra gara.

All'udienza del 19 marzo 2018, esaminati gli atti, il TFN, ha rilevato che non vi è prova della trasmissione, da parte del giocatore Gasparini Luca, del certificato medico di guarigione alla Società Solesinese.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
rigetta il reclamo presentato dal calciatore Gasparini Luca - 11.09.1999 – Matr. FIGC 6972295.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Luigi Bassano, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Francesca Paola Rinaldi **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

### **8) RECLAMO N°. 33 – ASD FORZA E CORAGGIO BN (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI CONVALIDA DEL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI VERDICCHIO DANILO – 22.02.1989 – MATR. FIGC 4248609 E VERRILLI ALESSIO – 16.02.2001 – MATR. FIGC 2751481);**

La Società ASD Forza e Coraggio BN ha proposto reclamo avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramenti della LND Campania, con i quale erano state denegate le registrazioni delle liste di trasferimento dei calciatori Verdicchio Danilo e Verrilli Alessio, in quanto spedite il 27 ottobre 2017 e, quindi, oltre il termine stabilito dal C.U. 166/A dell'1 luglio 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD Forza e Coraggio BN ha sostenuto di aver inoltrato le dette liste al Comitato competente nei termini prescritti e che solo per mero errore risulterebbe una data diversa.

Il reclamo è fondato.

Dagli atti prodotti emerge che le succitate liste di trasferimento sono state consegnate all'ufficio postale in data 1 dicembre 2017 e sono pervenute al Comitato competente in data 6 dicembre 2017, dunque, nel periodo prescritto dal C.U. 166/A dell'1 luglio 2017.

É evidente, dunque, che la data del 27 ottobre 2017 apposta dall'ufficio postale sulle raccomandate è frutto di un mero errore.

La circostanza che le liste di trasferimento sono state inoltrate nel rispetto dei termini di legge è, del resto, dimostrata dal fatto che le suddette liste sono state sottoscritte in data 1 dicembre 2017.

Di conseguenza, le stesse non avrebbero potuto essere trasmesse in una data antecedente la loro sottoscrizione, quale è quella del 27 ottobre 2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Forza E Coraggio BN e, per l'effetto, dichiara valido ed efficace il tesseramento dei calciatori Verdicchio Danilo – 22.02.1989 – Matr. FIGC

4248609 e Verrilli Alessio – 16.02.2001 - Matr. FIGC 2751481 dalla data del 6.12.2017, a favore della Società reclamante.

Ordina restituirsì la tassa reclamo.

**9) RECLAMO N°. 37 – ASD PESCHE (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL DINIEGO DA PARTE DEL CR MOLISE – LND DELLA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO N. 7186088 E LA RICHIESTA DI SVINCOLO N. 141733 INVIATE ENTRAMBE A MEZZO RACCOMANDATA);**

La Società ASD Pesche ha proposto reclamo avverso il provvedimento dell'Ufficio Tesseramenti della LND Molise, con il quale è stata denegata la registrazione della lista di trasferimento del calciatore Di Santo Guido e della lista di svincolo relativa ad alcuni calciatori, in quanto spedite oltre il termine stabilito dal C.U. 166/A dell'1 luglio 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD Pesche ha sostenuto di aver consegnato le suddette liste ad un'agenzia di poste private alle ore 18.04 del giorno 15 dicembre 2017 e, pertanto, nei termini previsti dal suddetto Comunicato Ufficiale. I plichi, poi, sarebbero stati presi in carico dalle Poste Italiane solo in data 18 dicembre 2017.

Il reclamo è infondato.

Il Comunicato Ufficiale 166/A dell'1 luglio 2017, nella parte che interessa il caso di specie, così stabilisce: Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato, sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Analogha norma è prevista riguardo alle liste di svincolo ex art. 107 NOIF.

Secondo detta norma, dunque, ai fini del rispetto dei termini per l'inoltro delle suddette liste occorre far riferimento alla data di spedizione del plico raccomandato.

Secondo la Cassazione, il timbro attestante la data di spedizione, laddove provenga da postini privati non garantisce la cosiddetta "data certa". Ciò in quanto il timbro attestante la data di spedizione, per avere validità a tutti gli effetti in caso di contenzioso o in sede di giudizio, deve essere posto da chi è autorizzato a darne prova ovvero da un "pubblico ufficiale", carattere di cui sono sprovviste le poste private (Cass. 26778/16).

Nel caso di specie, il timbro delle Poste Italiane è datato 18 dicembre 2017 e, dunque, successivo al termine del 15 dicembre 2017 previsto dal Comunicato Ufficiale 166/A.

Di qui l'infondatezza del reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Pesche.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**10) RECLAMO N°. 38 – BLONDINO LORENZO – 14.01.2003 – MATR. FIGC 6673899 (CALCIATORE MINORE), BLONDINO RAFFAELE, PANARIELLO LUCIA (GENITORI) – PAGANESE CALCIO SRL (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL TESSERAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD S. SEBASTIANO CALCIOMAZZEO);**

Propongono reclamo innanzi alla Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti i genitori del calciatore Blondino Lorenzo lamentando l'ingiusto annullamento del tesseramento del ragazzo a favore della ASD San Sebastiano Calcio Mazzeo, ad opera del Comitato Regionale Campania – LND.

Il procuratore nominato, a sostegno dei motivi di cui al reclamo, dichiara che in data 28/9/18 veniva inoltrata la pratica di tesseramento al competente Ufficio ed in via telematica, così ottenendo la tessera provvisoria; a seguito di tale circostanza il minore veniva impegnato dalla Società nelle gare di categoria, pur senza indicare quali.

Solo in data 12/1/2018 l'Ufficio Tesseramento della L.N.D. comunicava alla Società ed al calciatore che la richiesta di tesseramento veniva dichiarata nulla, dal momento che l'Ufficio Tesseramento della Lega Pro comunicava del precedente vincolo a favore della Srl Paganese Calcio 1926 e, per l'effetto, revocava il tesseramento a favore della S. Sebastiano Calcio Mazzeo. Agl'atti risulta versata la relativa tassa così come è disponibile la documentazione di riferimento. Il reclamo risulta inoltrato anche alla Srl Paganese Calcio 1926 ma non anche alla S. Sebastiano Calcio Mazzeo, perché non ritenuta contro interessata.

A sostegno dei motivi addotti nel reclamo si faceva riferimento alle modalità di trasmissione del tesseramento, della mancanza di firma dei genitori in calce al tesseramento a favore della Srl Paganese Calcio 1926, oltre ad altre irregolarità formali del vincolo a favore di quest'ultima; non veniva prodotto il tesseramento impugnato.

Avverso tale reclamo la Srl Paganese Calcio 1926 proponeva opposizione inviando al Tribunale le proprie osservazioni, ove è possibile rilevare come il vincolo assunto in data 7/9/17 risultava regolare ed aveva avuto come effetto l'impiego del minore al Campionato Nazionale U 15, allegando la distinta di gara del 10/9/17.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nell'esaminare il reclamo anche previo audizione del procuratore dei genitori presente alla riunione, ritiene infondati i motivi dedotti nel reclamo ed in aula, sia in via preliminare che nel merito, rilevando come il minore Blondino Lorenzo fosse regolarmente tesserato a favore della Srl Paganese Calcio 1926 a far data dal 7/9/17 e dalla stessa regolarmente impiegato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, rigetta il reclamo presentato dal calciatore minore Blondino Lorenzo – 14.01.2003 – Matr. FIGC 6673899 e dai genitori Blondino Raffaele e Panariello Lucia e, per l'effetto, ritiene valido ed efficace il tesseramento del calciatore a favore della Società Paganese Calcio Srl.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

## **11) RECLAMO N°. 41 – RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL CR SARDEGNA – LND (POSIZIONE DI TESSERAMENTO CALCIATORE MURA GABRIELE – 15.01.1995 – MATR. FIGC 4788382);**

Il C.R. Sardegna nel trasmettere gl'atti relativi al calciatore non professionista Mura Gabriele chiede al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti di pronunciarsi in merito alla validità di tesseramento dello stesso a favore della ASD Atletico Olbia, per la stagione sportiva in corso.



Tale iniziativa si è resa necessaria dal momento che la richiesta di tesseramento presentata dalla Società ed in data 30/1/18 non è stata evasa, poiché il calciatore risultava già tesserato a favore della ASD Li Maccioni San Teodoro ed a far data dal 30/9/17.

La richiesta è stata indirizzata per conoscenza anche alle due Società sportive, anche se non vi è prova dell'avvenuta ricezione.

Entrambe le Società sportive non hanno fatto pervenire alcuna deduzione.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel considerare quanto rappresentato dal Comitato e verificando i tesseramenti indicati, rileva come il calciatore Mura Gabriele risulta effettivamente vincolato a favore della ASD Li Maccioni San Teodoro, avendo sottoscritto e depositato il relativo tesseramento con data 30/9/17.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, pronunciando sulla richiesta di giudizio del CR Sardegna LND, ritiene valido ed efficace il tesseramento del calciatore Mura Gabriele – 15.01.1995 – Matr. FIGC 4788382 a favore della Società ASD Li Maccioni San Teodoro stipulato in data 30.9.2017.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Tesseramenti**  
Avv. Andrea Annunziata

**Pubblicato in Roma il 4 aprile 2018.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Commissario Straordinario**  
Roberto Fabbricini

